



TRIBUNALE DI ROVERETO

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 - Proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza - Applicabilità delle disposizioni sulla trattazione solo scritta delle udienze civili

IL GE

Premesso che l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza con i conseguenti riflessi sull'art. 23 co. 1 del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 e, quindi, sul periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 e di quelle di cui ai commi da 2 a 9 ter dell'art. 23 del decreto-legge n. 127/2020.

COMUNICA

Che le udienze si celebreranno con modalità scritta salvo specifica e motivata richiesta della parte di celebrazione in presenza; in tal caso l'udienza sarà svolta in conformità alle esigenze di tutela della salute di tutti i partecipanti.

Verranno comunque celebrate in presenza le seguenti udienze:

1. Udienza di opposizione ex art. 615, 617 e 619 c.p.c. (per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)
2. Prima udienza per la conversione del pignoramento;
3. Udienza per mancata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (e ciò per la possibilità di comparizione personale del terzo al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.);
4. Udienza per contestata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti);
5. Udienze relative a procedure ex art. 612 c.p.c.
6. Udienza relative a pignoramenti di quote sociali

*

Le seguenti udienze si ritengono compatibili con la "trattazione scritta", ossia **mediante deposito telematico tramite console pct di note scritte**

1. Prime udienze di Pignoramenti presso Terzi
2. Udienze di Pignoramenti presso Terzi provenienti da rinvio
3. Udienza di assegnazione e/o vendita ai sensi dell'art. 530 cpc
4. Verifiche dei pagamenti di debitore ammesso alla conversione del pignoramento

5. Sospensioni delle esecuzione con istanza congiunta ex 624 bis

In ogni caso per ogni tipologia di udienza alle parti viene assegnato termine fino cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte (con l'espressa dicitura "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per l'udienza del ...") contenenti istanze, conclusioni ed eventuale documentazione integrativa che non risulti già depositata nel fascicolo telematico. Le parti potranno presentare istanza di trattazione orale almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione scritta e il Giudice provvederà a disporre con successivo provvedimento udienza in presenza.

Per quanto riguarda in particolare i pignoramenti presso terzi, in tutti i casi in cui non risulti alla data dell'udienza a trattazione scritta la costituzione del debitore o di creditori intervenuti e vi siano i presupposti, potrà essere emessa ordinanza di assegnazione.

Diversamente, in caso di opposizione, costituzione del debitore, interventi e comunque in tutti i quei casi in cui non sia possibile assegnare il credito (ad es. rinvio ex art. 548 cpc, istanza ex art. 549 cpc, richiesta chiarimenti o integrazioni al terzo, ecc.) nel provvedimento, oltre a tutte le specifiche del caso, verrà disposto il rinvio della procedura ai fini della instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti.

In ogni caso il Giudice sarà presente in Tribunale nel giorno e nell'ora fissata e ove non ritenga opportuno assumere in riserva la propria decisione, procederà contestualmente all'emissione del relativo provvedimento.

Si comunichi alle parti costituite, al COA Rovereto.

Rovereto 21 Gennaio 2021

IL G.E.

Raffaele Moschettino